



2024/0319(COD)

1.4.2025

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare
(COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatrice: Céline Imart

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	18
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI.....	20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024)0577 – C10-0209/2024 – 2024/0319(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0577),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0209/2024),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... ¹,
 - visto l'articolo 60 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A10-0000/2025),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le

Emendamento

(3) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le

¹ GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

⁵ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>).

indicazioni "giusto", "equo" o equivalenti dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità, ***in particolare attraverso una contrattualizzazione pluriennale, tracciabilità*** e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l'allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

⁵ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>).

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un ***intermediario*** che ***garantisca*** tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. Ciò incentiverà i

Emendamento

(4) L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto sul processo di produzione e sul prodotto, ***a condizione che quest'ultimo sia fabbricato nell'Unione***, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un ***numero limitato di intermediari*** che ***garantiscono*** tale scambio al momento della vendita. In alternativa questa indicazione può essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori in

consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

virtù della loro vicinanza geografica, anche in contesti transfrontalieri. ***Tale prossimità geografica può essere valutata mediante una distanza o un tempo di trasporto ridotti.*** Ciò incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiranno equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà e contribuirà allo sviluppo delle zone rurali e migliorerà la trasparenza in merito all'origine dei prodotti e ai metodi di produzione.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti. Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, comprese la concentrazione dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

Emendamento

(11) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri soci alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative, per la totalità o parte dei prodotti, ***a condizione che tali organizzazioni abbiano già presentato una domanda di riconoscimento presso uno Stato membro, durante un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla presentazione della domanda di riconoscimento.*** Per garantire parità di trattamento con i soci delle organizzazioni di produttori riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare le organizzazioni di produttori non riconosciute che si avvalgono di tale possibilità dovrebbero soddisfare i criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione ed esercitare le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, comprese la concentrazione

dell'offerta e l'immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato.

⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Emendamento

(12) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori dovrebbero essere autorizzate a negoziare clausole contrattuali per conto dei propri soci, anche riguardo al prezzo, per tutta la produzione dei propri aderenti o per parte di essa. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un'altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume dei prodotti oggetto delle attività dell'associazione non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro **o il 5 % della produzione dell'Unione**. Al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni riconosciute di organizzazioni di produttori non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali quando esse comprendono organizzazioni di produttori non riconosciute.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) alla stabilità e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;

Emendamento

(a) alla stabilità, ***in particolare attraverso una contrattualizzazione pluriennale tra i produttori e gli acquirenti, alla tracciabilità*** e alla trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento;

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) al pagamento di un importo supplementare al produttore, in particolare per finanziare progetti collettivi;

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) un legame diretto tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto; o

Emendamento

(a) un legame diretto, ***o un numero limitato di intermediari***, tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto, ***nella***

*misura in cui quest'ultimo è fabbricato
nello Spazio economico europeo; o*

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 88 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica.

Emendamento

(b) un legame stretto e tra l'agricoltore e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica, ***intesa come una distanza o una durata di trasporto ridotte.***

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione

– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato ***e nei costi di produzione***, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

Emendamento

– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono ***i costi reali di produzione, compresa la retribuzione dell'agricoltore***, cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare ***o grazie ai dati trasmessi da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1.*** Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a

qualsiasi altro indicatore;

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni ***aventi effetti analoghi a quelli*** delle disposizioni di cui al paragrafo 4;

Emendamento

(a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni ***identiche o che vanno al di là*** delle disposizioni di cui al paragrafo 4;

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***o da produttori di prodotti biologici di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2,*** e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);

Emendamento

(a) sono costituite da produttori di uno o più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, lettera c);

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione

1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Emendamento

1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o un'organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, che non è stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, ma che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 154, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Un'organizzazione di produttori, ivi compresa una cooperativa, che non sia stata riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro può beneficiare di tale deroga nella misura in cui abbia presentato domanda di riconoscimento entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 ter – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un

Emendamento

(d) il volume dei prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, non superi il 33 % della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro ***o il 5 % della***

determinato Stato membro.

produzione dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

Emendamento

(- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse ***o in cui i produttori associati affidano a organizzazioni di produttori distinte l'immissione sul mercato dei loro prodotti, diversi da quelli elencati nell'allegato I, parti IX e X, destinati ad altri usi e in cui, pertanto, tali organizzazioni non sono in concorrenza tra loro;***"

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione

– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di

Emendamento

– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che comprendono indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono ***i costi reali di produzione,***

mercato **e nei costi di produzione**, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

compresa la retribuzione dell'agricoltore, i cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare **o grazie ai dati trasmessi da organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1.** Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni **aventi effetti analoghi a quelli** di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);

Emendamento

(a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori o di una cooperativa all'organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni **identiche a quelle** di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), **o che vanno al di là di queste ultime;**

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, o, in sua mancanza, di un'organizzazione considerata rappresentativa di un intero settore agricolo, decidere di esentare determinati settori specifici dall'obbligo di stipulare un contratto scritto previsto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ad eccezione del settore del latte. Tale esenzione si applica fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) promozione della produzione agricola locale;

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione agricola;

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*f quater) garanzia per gli agricoltori
di un reddito stabile ed equo e di una
posizione forte lungo tutta la catena del
valore;*

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis – paragrafo 3 – lettera f quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*f quinquies) contribuzione alla
diversificazione delle attività di
promozione dell'economia rurale;*

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 – paragrafo 3 – lettera f sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*f sexies) contribuzione alla
valorizzazione delle zone rurali e del
patrimonio culturale e gastronomico al
fine di promuovere l'educazione su temi
legati alla sicurezza alimentare e a regimi
alimentari equilibrati.*

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

A decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere d), *e*) e f).

Emendamento

A decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore] i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l'attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere *da* d) *a f sexies*).

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato X – parte I – punto 2

Testo della Commissione

2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. *Nel caso di contratti di durata minima superiore a sei mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori.*

Emendamento

2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale.

Or. fr

MOTIVAZIONE

Il rafforzamento della loro posizione nella catena del valore agroalimentare continua a essere una delle principali richieste avanzate dagli agricoltori a seguito delle proteste che hanno scosso l'Europa all'inizio del 2024. Confrontati a un'elevata frammentazione del settore agricolo, che si contrappone a un raggruppamento degli attori a valle, gli agricoltori si trovano in una posizione svantaggiata nei rapporti di forza e dispongono di un potere contrattuale estremamente limitato.

Di fronte a questa asimmetria, è indispensabile riequilibrare i rapporti di forza all'interno della catena del valore. La proposta di riforma dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 da parte della Commissione europea risponde in parte a tale obiettivo, grazie all'introduzione di diverse misure volte a rafforzare la posizione dei produttori.

Tra i miglioramenti previsti, la revisione del regolamento (CE) n. 1308/2013 introduce la possibilità di utilizzare nuovi termini riservati quali "giusto" ed "equo". Sebbene tale approccio vada nella giusta direzione, in quanto consente agli agricoltori di valorizzare al meglio i loro prodotti mediante strumenti di commercializzazione, l'attuale definizione di questi termini risulta troppo imprecisa, con il rischio di indebolire i quadri nazionali più rigorosi. Occorrerebbe pertanto chiarire i criteri per l'uso di tali termini.

La definizione di "filiera corta" potrebbe altresì essere migliorata attraverso l'introduzione di diversi elementi. Da un lato, il legame diretto tra produttore e consumatore dovrebbe presupporre una produzione minima europea, al fine di evitare elusioni del sistema da parte di prodotti importati da paesi terzi. Dall'altro, il numero di intermediari dovrebbe essere limitato e la vicinanza geografica specificata, così da includere criteri relativi alla distanza o alla durata del trasporto.

La contrattualizzazione è uno dei pilastri della proposta della Commissione europea. È essenziale nel settore del latte, in cui consente una regolamentazione più trasparente delle relazioni commerciali, in un mercato in cui gli agricoltori devono far fronte a sensibili variazioni di prezzo. Il principio della contrattualizzazione deve essere sostenuto anche per gli altri settori agricoli, pur prevedendo una possibilità di deroga qualora il settore agricolo di uno Stato membro lo richieda, il che non pregiudica però la possibilità concessa agli agricoltori, alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori di richiedere la redazione di un contratto. Tale deroga non potrebbe essere applicata al settore del latte. Il settore dello zucchero dovrebbe inoltre poter continuare a beneficiare di determinate caratteristiche che lo contraddistinguono.

In alcuni settori la necessità di poter creare organizzazioni di produttori in funzione della destinazione finale del prodotto è essenziale per garantire il rafforzamento di determinati settori per quanto riguarda i primi acquirenti. Allo stesso tempo, la proposta della Commissione relativa all'introduzione di organizzazioni di produttori specifiche per la produzione biologica non appare opportuna, in quanto potrebbe portare a uno scontro tra i diversi modelli di produzione.

L'intenzione della Commissione europea di concedere eventuali deroghe al diritto della

concorrenza alle organizzazioni di produttori non riconosciute costituisce una misura finalizzata a semplificare e tutelare molte pratiche esistenti. Tuttavia, tale sistema dovrebbe essere regolamentato in modo da favorire le organizzazioni di produttori non riconosciute che avviino un processo di riconoscimento. Anche la possibilità concessa alle associazioni di organizzazioni di produttori di derogare alle norme dell'articolo 101 TFUE nel caso in cui non svolgano un'attività economica reale costituisce un passo avanti. Tuttavia, il fatto di tenere conto della sola produzione nazionale potrebbe rappresentare un freno per alcuni settori; occorrerebbe introdurre una soglia alternativa non superiore al 5 % della produzione europea per le associazioni di organizzazioni di produttori dette "di governance".

Per quanto riguarda il diritto della concorrenza e le deroghe di cui all'articolo 210 bis, anche la definizione di "sostenibilità" dovrebbe essere migliorata attraverso l'introduzione di ulteriori elementi, al fine di valutare lo sviluppo sostenibile sotto i seguenti aspetti: economico, sociale e ambientale. In particolare, si propone di integrare obiettivi relativi alla resilienza economica delle aziende agricole, all'equa retribuzione dei produttori e alla conservazione delle zone rurali.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European Commission - DG AGRI
FNPL
INTERFEL
Felcoop
CNAOC
Chambres d'Agriculture de France
ANPP
European Milk Board
CEFS
AGPM
Fair Trade Advocacy Office
UNPT
La Coopération agricole
FNSEA
CIBE

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (<https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do>), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.